

Legge regionale 22 dicembre 1998 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 22/10/2020

Disposizioni in materia di cooperazione transfrontaliera, di cooperazione allo sviluppo e di programmi comunitari, nonché modifica della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.

Art. 2

(Termini e soggetti per l'attuazione di misure ed azioni)

- 1.** Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, sono ridotti della metà tutti i termini previsti da leggi o atti amministrativi regionali relativi a procedimenti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi o di atti comunque denominati la cui acquisizione è necessaria per l'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei programmi.
- 2.** In difetto della determinazione di un termine, il procedimento relativo al rilascio degli atti di cui al comma 1 deve concludersi in un termine non superiore ai sessanta giorni. Per la decorrenza dei termini di cui al presente comma e al comma 1, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 29/1992.
- 3.** I responsabili dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione delle misure e delle azioni contenute nei programmi sono tenuti ad apporre sulle domande e richieste relative presentate dai soggetti interessati apposita annotazione evidenziante l'applicazione della riduzione dei termini di cui al comma 1.